

AS1918 - ATO AVELLINO - COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' IN HOUSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Roma, 14 giugno 2023

Ambito Territoriale Ottimale Avellino

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 giugno 2023, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle deliberazioni del Consiglio dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Avellino: n. 4 del 4 febbraio 2023, recante *"Approvazione della relazione ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del d.lgs. n. 201 del 23.12.2022, nonché del Piano Economico Finanziario ex articolo 17 comma 4 d.lgs. 201/2022 - Scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani."*; n. 21 del 29 marzo 2023, recante *"Costituzione nuova società in house per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: Discussione e determinazione"*; e n. 23 del 27 aprile 2023, recante *"Conferma deliberazione Consiglio d'Ambito n. 21 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto Costituzione nuova società in house per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: Discussione e determinazione"*. Le prime due delibere sono state oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'apposita sezione *"Trasparenza SPL"*, in data 4 maggio 2023, mentre la terza è stata trasmessa all'Autorità in data 26 maggio 2023 a seguito di specifica richiesta di informazioni.

Tali deliberazioni hanno ad oggetto la costituzione, da parte dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale Avellino (anche *"EDA Avellino"*), di una società interamente partecipata, alla quale affidare *in house* il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio relativo ai Comuni di competenza, fatta salva la costituzione del Comune di Avellino in separato Sub Ambito Distrettuale (*"SAD"*).

L'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale dell'operazione, relativi in particolare: (i) alla stessa decisione dell'Ente d'Ambito di partecipare al capitale sociale di un soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete; (ii) alla motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato; (iii) alla durata dell'affidamento.

(i) Sulla partecipazione dell'ente di governo nel soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti urbani

La deliberazione adottata dall'EDA Avellino appare innanzitutto viziata per la stessa decisione dell'Ente di partecipare al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (recante il *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*).

L'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 vieta, infatti, agli enti di governo dell'ambito di partecipare direttamente o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete. Ciò al fine di garantire il rispetto del principio di cui al primo comma, secondo cui, a livello locale, le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

L'articolo 33, comma 2, ha tuttavia differito l'applicabilità della norma di cui all'articolo 6, comma 2, alla data del 30 marzo 2023, con riferimento alle sole partecipazioni degli enti di governo d'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani e al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione.

Nel fornire un'interpretazione della norma di cui all'articolo 33, comma 2, in un precedente parere reso all'EDA di Caserta, la Sezione di controllo della Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 13/2023/PASP) ha ritenuto che, per beneficiare di tale deroga, entro il 30 marzo 2023 gli enti d'ambito avrebbero dovuto non soltanto acquisire la partecipazione societaria, ma anche aver affidato all'operatore interessato il servizio di gestione dei rifiuti e aver stipulato il relativo contratto di servizio¹.

Nelle more del parere della Corte dei conti in merito alle delibere n. 4 del 4 febbraio, n. 7 dell'8 febbraio e n. 9 del 17 febbraio trasmesse dall'EDA Avellino ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 (*"TUSPP"*) – poi depositato il medesimo giorno della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 21 del 29 marzo – l'EDA Avellino ha ritenuto di provvedere, comunque, alla costituzione di una nuova società *in house*, denominata Irpinia Rifiuti Zero S.p.A. (anche *"IRZ"*), a intera partecipazione pubblica, con capitale sociale iniziale di € 100.000 interamente sottoscritto dal medesimo Ente, con il proposito di affidare alla stessa la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani,

¹ [Secondo la Corte, infatti: "in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 33, al fine di beneficiare della clausola di salvezza contenuta nel mentovato comma 1, tale affidamento dovrebbe intervenire entro il 30 marzo 2023. Ad avviso del Collegio, infatti, senza la stipulazione del contratto di servizio non può parlarsi di "affidamento in essere" ai fini dell'art. 33, comma 1, del decreto di riordino dei SPL". In termini simili si è espressa anche la Corte dei conti della Puglia (deliberazione n. 36/2023/PASP).]

dando anche conto della citata posizione espressa dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti della Campania e ritenendo di potersene discostare in quanto tale interpretazione priverebbe di portata applicativa il comma 2 dell'articolo 33 del d.lgs. n. 201/2022.

L'Autorità è, invece, dell'avviso per cui la *ratio* della deroga introdotta per i servizi di gestione dei rifiuti urbani sia quella - come lo stesso articolo 33, comma 2, statuisce - di "*consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione*" e, quindi, di permettere agli enti di governo di completare, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 201/2022, un processo già avviato e in via di definizione. Ove si ritenesse, come sostiene l'EDA Avellino, che il contratto di servizio con la società *in house* possa essere sottoscritto anche in data successiva al 30 marzo 2023 si consentirebbe, di fatto, all'Ente la facoltà di rendere operativa la società *in house* anche ben oltre detto termine.

Del resto, è lo stesso tenore letterale delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 a deporre nel senso che, entro il 30 marzo 2023, dovrebbe essere anche stipulato il contratto di servizio. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lo slittamento temporale richiede che vi sia una partecipazione in "*soggetti incaricati della gestione del servizio*", ossia con cui è già stato stipulato un contratto.

Il pertinente parere della Sezione di controllo della Corte dei conti della Campania, depositato in data 29 marzo 2023 (deliberazione n. 85/2023/PASP), ha confermato le considerazioni espresse nei precedenti citati, evidenziando altresì come un'interpretazione contraria non sarebbe condivisibile nella misura in cui non si ravvisa quale esigenza transitoria di coordinamento possa sussistere rispetto a operazioni societarie che, alla data di entrata in vigore del decreto di riordino dei servizi pubblici locali, non erano state neppure deliberate. In maniera del tutto simile si è espressa nelle deliberazioni n. 82-83-84/2023/PASP del 29 marzo 2023 rivolte, rispettivamente, agli EDA Napoli 1, 2 e 3.

Inoltre, tale posizione non rende sostanzialmente inapplicabile la disposizione di cui all'articolo 33, comma 2, come sostiene l'EDA Avellino, posto che il lasso temporale dal 31 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 201/2022) al 30 marzo 2023 risultava ampiamente sufficiente per completare le consultazioni previste dall'articolo 5, comma 3, del TUSPP e gli adempimenti di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022.

Si ritiene, pertanto, che la decisione dell'Ente d'Ambito Avellino di partecipare direttamente alla società incaricata della gestione del servizio si ponga in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022.

(ii) Sulla motivazione circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato

Per gli affidamenti a società *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il citato d.lgs. n. 201/2022 prevede che, prima della procedura di affidamento, l'ente debba dar conto, in una apposita relazione, degli esiti della valutazione sulla scelta della modalità di gestione (articolo 14, commi 2 e 3). Nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, inoltre, gli enti locali adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio (articolo 17, comma 2²).

Nella relazione redatta ai sensi degli articoli 14, commi 2 e 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, allegata alla delibera n. 4 del 4 febbraio 2023 (anche "Relazione") unitamente al Piano Economico Finanziario (anche "PEF"), l'EDA Avellino offre due ordini di ragioni a sostegno della scelta di non ricorrere al mercato. La prima si basa sul presupposto minore onere economico per la collettività, dovuto alla considerazione che solo nell'*in house providing* è possibile non corrispondere un utile di mercato all'impresa che svolge il servizio.

Tale argomentazione a sostegno della scelta dell'*in house* risulta fallace sotto molteplici profili. Innanzitutto, la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio pubblico richiede la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale, tramite il riconoscimento di un utile ragionevole. Tale principio è valido a prescindere dalla modalità di affidamento. La mancata copertura dei costi di capitale sarebbe, infatti, non priva di conseguenze, anche a carico della collettività. A titolo di esempio, si consideri che, senza prevedere alcuna remunerazione per i capitali utilizzati, l'impresa sarebbe impossibilitata a rivolgersi al mercato dei capitali per reperire finanziamenti utili a realizzare gli investimenti, restando interamente dipendente da risorse pubbliche a fondo perduto.

² [In particolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, la deliberazione di affidamento del servizio dovrà basarsi su una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Inoltre, in base al comma 4 del medesimo articolo 17, per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Fino al 31 dicembre 2022 tali affidamenti dovevano avvenire in base ad apposita relazione dell'ente affidante ex articolo 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, che desse conto "[...] delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta". La norma è stata abrogata dall'articolo 37, comma 1, lettera h), del citato d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. Si ricorda, inoltre, che l'onere di motivazione rafforzata per gli affidamenti *in house* è previsto anche dall'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (secondo cui le stazioni appaltanti devono dar conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta). Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prevede ora, all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali.]

In secondo luogo, ancorché la scelta di non corrispondere un ragionevole tasso di utile può essere legittimamente assunta dall'Ente affidante (le tariffe stabilite dall'Autorità di settore, ARERA, prevedono l'inclusione di tale elemento di costo, ma costituiscono delle soglie massime che non impediscono di fissare livelli inferiori, rinunciandovi espressamente), non sembrerebbe che tale scelta costituisca un vantaggio intrinseco dell'*in house*, quanto più una determinazione escludente e discriminatoria rispetto alla possibilità di ricorrere a modalità di affidamento diverse, in quanto eventuali operatori privati non potrebbero permettersi di non remunerare il capitale investito.

In terzo luogo, la semplice comparazione tra il costo del servizio nelle tre modalità di affidamento tiene conto soltanto della differenza di costo dovuta alla (non) corresponsione dell'utile, ma trascura i risparmi conseguibili attraverso i ribassi derivanti dall'espletamento della procedura di gara. Dunque, i valori rappresentati, per quanto approssimativi, non raffigurano correttamente il confronto tra le tre opzioni, che potrebbe invece ben propendere verso la modalità con gara nel caso i ribassi più che compensassero l'eliminazione della corresponsione di un ragionevole utile in caso di *in house providing*.

Infine, nella Relazione si fa notare come una quota di utile è, invece, presente nei prospetti del PEF per ognuno degli anni di affidamento, giustificandola in termini di "*margin di manovra*".

Venendo al secondo ordine di ragioni poste a sostegno della scelta della modalità *in house*, ovvero l'analisi *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats*, ("S.W.O.T."), si nota come tale analisi non si presti a soddisfare gli obblighi di motivazione qualificata di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, in quanto descrive in modo generico e non circostanziato le caratteristiche di ognuna delle tre modalità alternative di affidamento, giustificando aprioristicamente come superiore l'*in house*, senza riferimento concreto all'operazione in esame.

Nel caso specifico, inoltre, la comparazione avviene sulla base di un'assegnazione di punteggi che appare particolarmente arbitraria. Stante l'intrinseca discrezionalità di un'analisi così delineata, al fine di offrire una valutazione equa e bilanciata sarebbe opportuno, infatti, prestare la massima attenzione nell'identificare gli elementi in base ai quali confrontare le tre diverse modalità di gestione, così da rendere evidenti i fattori di differenziazione che giustificano i punteggi assegnati.

Nella presente analisi, invece, la formulazione di alcuni elementi di giudizio sembra conferire ingiustificatamente un punteggio maggiore all'*in house*. A titolo di esempio: nella parte sui punti di forza dell'*in house* si menziona "*la maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di controllo analogo*" cui fa da contrappeso nella parte sui punti di debolezza "*la difficoltà di applicare le penali sul canone*" in casi di inefficienza del servizio o di inadempienze contrattuali; tuttavia, per le altre due modalità di gestione, il vantaggio costituito dalla possibilità di far valere gli obiettivi contrattuali tramite penali non è considerato tra i punti di forza, ma solo come punto di debolezza a causa della "*macchinosa attività di controllo*". In altri casi, si registra un'incoerenza nell'omettere elementi di giudizio che rilevano – seppure in maniera diversa – anche nella società a gestione mista, la quale costituisce a tutti gli effetti un ibrido tra le due.

In aggiunta, senza pretesa di esaustività rispetto al contenuto di ogni singolo elemento analizzato nell'analisi S.W.O.T., si sottolinea l'incongruità del giudizio inerente ai costi del servizio, inserito tra i punti di forza dell'*in house*, in base al presupposto che questa modalità di gestione assicuri "*costi del servizio più bassi per la mancanza di utili di impresa*", attribuendogli un punteggio di tre punti, mentre ai risparmi conseguibili attraverso i ribassi derivanti dall'espletamento della procedura di gara viene attribuito solamente un punto. Tale disparità di giudizio non appare giustificabile o ragionevole, in ragione del fatto che il costo del servizio potrebbe invece ben risultare complessivamente più basso in caso di gestione affidata a terzi, pur remunerando tutti i fattori della produzione.

Si rileva, inoltre, la carenza o l'inadeguatezza della descrizione degli elementi economico-finanziari previsti dal d.lgs. n. 201/2022 a supportare l'eventuale convenienza economica dell'operazione rispetto al ricorso al mercato, in particolare: la valutazione sui risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, come richiesto dall'articolo 14, comma 2, anche per le motivazioni appena esposte; la giustificazione dell'affidamento "*in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche*", come previsto all'articolo 17, comma 2; ancora in relazione a quanto richiesto dall'articolo 17, comma 2, riferimenti a indicatori e atti prescritti da ARERA, quali, tra gli altri, gli schemi di PEF, il metodo tariffario, il valore dell'equa remunerazione del capitale, i livelli di qualità.

(iii) *Sulla durata dell'affidamento*

Da ultimo, si nota come, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, nelle deliberazioni dell'EDA Avellino non è fornita alcuna evidenza in merito al fatto che la durata dell'affidamento, pari a quindici anni, sia stabilita in misura proporzionata all'entità degli investimenti e al periodo necessario ad ammortizzare gli stessi³.

In materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, infatti, la disciplina di settore dettata dagli articoli 202 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 ("TUA"), nel prevedere una durata minima dell'affidamento non inferiore a

³ [L'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022 prevede, infatti, che, fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e, comunque, in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.]

quindici anni (articolo 203, comma 2, lettera c)), risulta applicabile ai soli affidamenti del servizio mediante procedura a evidenza pubblica e non anche agli affidamenti *in house*.

La stessa formulazione letterale dell'articolo 202 del TUA fa, invero, espresso riferimento alle sole ipotesi di affidamento mediante gara (e, concordemente, il successivo articolo 203 del TUA prevede l'obbligo di allegare lo schema del contratto di servizio al bando di gara), mentre la possibilità di utilizzare, in alternativa, la forma di affidamento *in house* è ricavabile soltanto dalle normative eurounitarie e nazionali frattanto intervenute, da ultimo lo stesso d.lgs. n. 201/2022 (cfr. articolo 14, comma 1).

La disciplina di settore non prevede, pertanto, una durata minima dell'affidamento *in house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti e conseguentemente le deliberazioni dell'EDA Avellino avrebbero dovuto fornire elementi idonei a supportare la proporzionalità della durata dell'affidamento rispetto agli investimenti previsti.

* * *

In conclusione, le deliberazioni dell'EDA Avellino indicate in premessa, aventi a oggetto la costituzione di una società *in house* alla quale affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di riferimento, risultano illegittime per i seguenti motivi:

- (i) per la stessa decisione dell'Ente d'Ambito di partecipare al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;
- (ii) per la significativa carenza di motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione degli articoli 14 e 17, del d.lgs. n. 201/2022;
- (iii) per la carenza di evidenze circa la proporzionalità della durata dell'affidamento, in violazione dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022.

L'Autorità ritiene che tutte le descritte violazioni abbiano un evidente impatto anticoncorrenziale, in quanto in grado di limitare ingiustificatamente la possibilità, per operatori efficienti attivi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di gestire il servizio in esito a una procedura competitiva a evidenza pubblica o attraverso un affidamento con modalità alternative conforme alla normativa vigente. Del resto, la recente disciplina introdotta dal d.lgs. n. 201/2022 si pone come obiettivo, tra gli altri, la *tutela* e la *promozione* della concorrenza (cfr. articolo 1, comma 3).

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, l'EDA Avellino dovrà comunicare all'Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento dell'Ente d'Ambito dell'ATO Rifiuti di Avellino al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avente ad oggetto le Deliberazioni del Consiglio d'Ambito n. 4 del 04.02.2023, n. 21 del 29.03.2023 e n. 23 del 27.04.2023

L'Autorità, il 13 giugno 2023, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, sulle Deliberazioni del Consiglio d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti di Avellino n. 4 del 04.02.2023, n. 21 del 29.03.2023 e n. 23 del 27.04.2023, aventi ad oggetto la costituzione, da parte dell'Ente d'Ambito, di una società interamente partecipata, alla quale affidare *in house* il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio relativo ai Comuni della Provincia di Avellino, fatta eccezione per il Comune di Avellino che ha costituito un Sub Ambito Distrettuale ("SAD") a sé stante.

L'Autorità ha infatti ritenuto che tali deliberazioni siano illegittime per i seguenti motivi: (i) per la stessa decisione dell'Ente d'Ambito di partecipare al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022; (ii) per la significativa carenza di motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022; (iii) per la carenza di evidenze circa la proporzionalità della durata dell'affidamento, in violazione dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022.

In data 7 agosto 2023 l'Ente d'Ambito ha inviato una nota di riscontro al parere motivato, ribadendo la legittimità del contenuto delle determinazioni oggetto di contestazione e allegando una nuova relazione sulle ragioni della scelta dell'affidamento *in house* e del mancato ricorso al mercato.

L'Autorità, valutato il contenuto della risposta dell'Ente, ne ha constatato l'inidoneità a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse nel parere motivato.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Ente d'Ambito al parere motivato del 13 giugno 2023, trasmesso in data 14 giugno 2023, l'Autorità ha deliberato, nella riunione del 5 settembre 2023, di proporre ricorso al TAR Campania contro le Deliberazioni in oggetto.